Articolo 14 S - Obblighi relativi al codice etico e al Piano di prevenzione della

Articolo 13 S: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Corruzione	
TRA	
Prof. Massimo Osanna, nato a Venosa (PT) il 24 maggio 1963, che ha la	
rappresentanza contrattuale e giuridica del Parco Archeologico di Pompei,	
domiciliato per la sua carica presso la sede legale del Parco Archeologico di	
Pompei in Via Plinio – località San Paolino, edificio borbonico, 80045,	
Pompei (Na) C.F. 90083400631, e dichiara di agire esclusivamente per	
conto del Parco Archeologico di Pompei (di seguito per brevità anche	
"Committente")	
E	
II sig. Laezza Vincenzo, nato il 12-05-1965 ad Afragola (NA) e	
residente in Capodrise CE), via Eduardo De Filippo 26, codice fiscale:	
LZZVCN65E12A064M, in qualità di legale rappresentante della	
società Laezza S.p.A., con sede legale in Napoli, Piazza dei Martiri, n.	
30 CAP 80121 e sede amministrativa e stabilimento in Marcianise	
(CE), Zona Industriale Sud, snc CAP 81025, Capitale Sociale €	
1.200.000,00 i.v., codice fiscale n. 01377120637 partita I.V.A. n.	
07675550631, iscritta al R.E.A. c/o la C.C.I.A.A. di Napoli al n.645085,	
(di seguito per brevità anche "Impresa" o "Fornitore")	
PREMESSO CHE	
a) per l'affidamento della fornitura degli arredi è possibile ricorrere	
all'espletamento di una gara, con procedimento interamente elettronico, da	
svolgersi nell'ambito del sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica	
amministrazione (SDAPA) messo a disposizione da Consip S.p.A., ai sensi	
dell'art. 55 del D.Lgs. 50/2016;	
2	

b) l'art. 55 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che:	
c) per l'aggiudicazione di un appalto tramite il Sistema dinamico di	
Acquisizione, le stazioni appaltanti seguono le norme previste per la	
procedura ristretta di cui all'art. 61 dello stesso decreto;	
d) tutti gli operatori economici, che soddisfano i criteri di selezione richiesti	
per ciascuna categoria, sono ammessi al sistema;	
e) il numero dei candidati non deve essere limitato;	
f) tutti i partecipanti ammessi vengono inviati a presentare un'offerta per ogni	
specifico appalto nell'ambito del Sistemi Dinamico di Acquisizione.	
g) la vigenza del SDAPA indetto da Consip S.p.A., la cui scadenza è fissata	
al 18 giugno 2022, le singole stazioni appaltanti che intendono acquisire tali	
servizi devono indire un apposito appalto specifico;	
h) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura indetta dalla Consip	
nell'interesse della Committente per la prestazione delle attività indicate	
nell'art. 1 S;	
i) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del	
presente contratto ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103	
comma 1 del D.Lgs. 50/2016, rilasciata da Finanziaria Romana mediante	
Atto di Fidejussione avente numero 06/01/21/3041821, del valore di	
75.443,00.	
La polizza assicurativa che copra ogni rischio di responsabilità civile propria	
e del personale dipendente per danni comunque arrecati a cose o persone, a	
terzi e all'Ente con massimale unico di € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni)	
per sinistro, per persone e per animali o cose rilasciata da GROUPAMA	
Assicurazioni – Ag. Foligno – cod. 000119 mediante polizza avente numero	
3	

107022596 sc. 31.12.2020.	
Tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto,	
ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla	
stipula del presente contratto;	
j) successivamente alla sottoscrizione da parte della Committente, l'Impresa	
procederà alla sottoscrizione del contratto; la Committente provvederà alla	
gestione tecnica e amministrativa;	
k) il codice identificativo gara , CIG, è il seguente 8182020204 e che il	
Codice Unico Progetto (CUP) è il seguente F62C12000650006;	
I) Le "Condizioni speciali del contratto" si applicano tra la Committente e le	
Imprese in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i	
relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S";	
m) in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni	
Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del	
Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni	
Speciali del Contratto;	
n) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi	
allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" Capitolato tecnico	
parte secondo; Allegato "III" Capitolato d'oneri); nonché la dichiarazione del	
legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto, definisce	
in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di	
acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica	
delle stesse;	
o) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti	
dal presente contratto sono da intendersi "solari", ove non diversamente	
4	

stabilito;	
p) valgono le seguenti definizioni:	
- per la Committente si intende Parco Archeologico di Pompei.	
q) con verbale del 18.06.2020 è stata disposta la consegna sotto riserva di	
legge del servizio (art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016).	
TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE	
RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA	
QUANTO SEGUE	
ARTICOLO 1 S OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E	
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE	
DELL'ESECUZIONE	
1. La Committente, nell'interesse proprio, affida al Fornitore, che accetta, la	
fornitura dei prodotti di arredo di cui Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta e	
dei servizi connessi , il tutto da eseguirsi conformemente alle prescrizioni	
contenute nell' Allegato "II" Capitolato tecnico parte II e in base alle	
condizioni e ai termini previsti nel presente contratto.	
2. I prodotti di arredo dovranno essere corredati dalla relativa manualistica,	
nonché da tutta la documentazione tecnica e d'uso necessaria per il corretto	
utilizzo, redatta in lingua italiana.	
3. I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi alle	
caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico	
(parte Seconda) e nella ulteriore documentazione tecnica prevista.	
4. I prodotti oggetto del presente contratto dovranno essere consegnati	
presso le sedi della Committente indicate nel Capitolato Tecnico e con le	
modalità in esso previste.	
_	

5. Nel caso in cui il Fornitore consegnasse i prodotti senza aver	
preventivamente preso accordi con l'ufficio preposto alla ricezione con	
almeno 48 ore di anticipo rispetto al momento della consegna, la	
Committente si riserva la facoltà di non prendere in carico la merce in arrivo.	
Il timbro di ricevuta, da parte dell'addetto della Committente alla ricezione,	
sulla documentazione presentata dal Fornitore, vale esclusivamente come	
avviso di ricezione del/i relativo/i collo/i dei prodotti oggetto di fornitura,	
essendo la sua accettazione definitiva subordinata all'esito positivo della	
verifica di conformità.	
6. Qualora, a seguito di successive verifiche, la Committente rilevasse che il	
Fornitore abbia consegnato dei beni non conformi ai quantitativi e/o alle	
caratteristiche tecniche e qualitative indicate nel contratto, la Committente si	
riserva la facoltà di respingere i prodotti in consegna senza alcun addebito	
per la stessa.	
7. il Responsabile del Procedimento della Procedura SA n. 2501423 ai sensi	
dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è il Prof. Massimo Osanna. Il Direttore	
dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Arch.	
Annamaria Mauro.	
8. Il nominativo del Responsabile della Fornitura è II sig. Laezza Vincenzo,	
nato il 12-05-1965 ad Afragola (NA) e residente in Capodrise CE), via	
Eduardo De Filippo 26, codice fiscale: LZZVCN65E12A064M, il quale	
assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente	
Contratto.	
Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, il Fornitore dovrà garantire	
la piena funzionalità dei suddetti mezzi di comunicazione comunicando	
6	

tempestivamente a PAP eventuali modifiche.	
ARTICOLO 2 S DURATA	
Il presente contratto ha una durata di 36 mesi decorrenti dalla da	ta di
stipula dello stesso.	
Le parti convengono pattiziamente che la data di stipula del cont	ratto
coincide con la data di sottoscrizione da parte del PAP.	
2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la reg	olare
esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si ris	serva
di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medes	sime,
nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.	
ARTICOLO 3 S MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIOD	O DI
EFFICACIA	
1. La Committente si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, le	tt. e)
D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto,	fino
alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.	
2. Inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ove de	ciò si
renda necessario in corso di esecuzione, la Committente potrà impor	re al
Fornitore un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un q	uinto
dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi u	nitari
previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far vale	ere il
diritto alla risoluzione del contratto. Si precisa che, in caso di diminuz	zione
delle prestazioni, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o inde	nnità
oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseg	juite,
calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nell'Allegato	"["
(Dichiarazione d'offerta).	
_	

3. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal	
Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti	
di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non	
daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, a carico del	
Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.	
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si	
applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, d.lgs. 50/2016.	
ARTICOLO 4 S OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE	
1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo	
contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli	
adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale,	
ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo anche quelli	
relativi:	
a) all'imballaggio, conforme alla norme in vigore, a seconda della loro natura;	
b) al trasporto, al disimballo ed alla collocazione dei prodotti nei locali indicati	
dalla Committente;	
c) alle spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto	
alla esecuzione della fornitura e dei servizi connessi nonché agli eventuali	
oneri assicurativi;	
d) allo sgombero e all'asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei	
materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme	
vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.	
La rimozione dei residui, di cui alla precedente lettera d), dovrà risultare da	
apposita nota sottoscritta da un incaricato del Fornitore e da un incaricato	
della Committente. A tal fine l'Impresa dichiara espressamente, ai sensi e	
8	

per gli effetti della vigente normativa, che tali residui sono stati da essa	
prodotti.	
3. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente	
contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo	
le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato	
Tecnico, nonché nel presente contratto e nei suoi allegati.	
4. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni	
contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in	
vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del	
presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali	
maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni,	
resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso	
remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. Il Fornitore non potrà,	
pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della	
Committente.	
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la	
Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza	
delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.	
6. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in	
qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e	
corretta rispondenza dei prodotti alle caratteristiche di cui al Capitolato	
tecnico e alla ulteriore documentazione tecnica prevista, impegnandosi ora	
per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento	
di tali verifiche.	
7. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione	
a	

contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a	
dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia	
influenza sull'esecuzione del contratto.	
8. Il Fornitore si impegna altresì a rispettare tutti i criteri ambientali minimi	
come indicati negli allegati al presente contratto.	
9. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai	
precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno,	
ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.	
10. Il Fornitore è tenuto a comunicare alla Committente ogni modificazione	
negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e	
amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro	
10 giorni dall'intervenuta modifica.	
ARTICOLO 5 S GARANZIE	
1. Il Fornitore garantisce espressamente che gli arredi oggetto della fornitura	
sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a	
deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li	
rendano inidonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.	
2. Il Fornitore garantisce che gli arredi sono esenti da vizi o difetti di	
funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono	
conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico e nell'ulteriore	
documentazione tecnica richiesta.	
3. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dal Fornitore anche per il	
fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra	
l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.	
4. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c.	
10	
	İ

decorreranno dalla data del verbale di verifica di conformità di cui al	
successivo articolo intitolato "Verifica di conformità".	
5. I prodotti dovranno essere coperti da garanzia del produttore. La	
Committente sarà, infatti, sollevata da qualsiasi responsabilità derivante da	
difetti di produzione, malfunzionamenti ed altri vizi palesi o occulti. Il termine	
per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla	
scoperta.	
6. Il Fornitore avrà, inoltre, l'obbligo di garantire alla Committente che i	
prodotti siano idonei all'uso cui sono destinati.	
7. In caso di inadempienza da parte del Fornitore alle obbligazioni di cui ai	
precedenti commi, la Committente, fermo restando il risarcimento di tutti i	
danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi	
dell'articolo intitolato "Risoluzione", in seguito riportato, nonché dell'art. 1456	
C.C	
ARTICOLO 6 S SUBAPPALTO	
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non	
intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle	
prestazioni contrattuali.	
ARTICOLO 7 S CONSEGNA DELLA FORNITURA	
La consegna della fornitura oggetto del presente contratto dovrà essere	
eseguita dal Fornitore secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico	
ed entro i termini nello stesso stabiliti oppure entro il diverso termine stabilito	
tra le parti. Si precisa che la consegna della fornitura si intende comprensiva	
di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente	
esemplificativo e non esaustivo, quelli di trasporto, montaggio e posa in	
11	

opera ove richiesta.	
2. Per ogni specifica richiesta effettuata durante il periodo di validità del	
contratto, il Fornitore dovrà eseguire la consegna (trasporto, montaggio e	
posa ove richiesta) di tutti i prodotti indicati dalla Committente entro il termine	
previsto al paragrafo 5 del Capitolato Tecnico (Parte Seconda).	
3. Ultimate le operazioni di montaggio e posa, Parco Archeologico di Pompei	
produrrà un verbale di consegna, o altro documento equipollente, recante le	
seguenti indicazioni: tipologia, modello e quantità dei prodotti consegnati e	
posati in opera, nonché la dichiarazione di rispondenza dei prodotti forniti alle	
specifiche di cui al Capitolato Tecnico.	
ARTICOLO 8 S VERIFICA DI CONFORMITÀ	
1. Entro il termine di quindici giorni decorrente dalla data di consegna e/o	
posa in opera degli arredi (o di parte di essi), gli stessi saranno sottoposti a	
"Verifica di conformità" da parte della Committente al fine di riscontrare che	
l'oggetto del contratto in termini di caratteristiche tecniche e qualitative sia	
stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei	
suoi Allegati.	
2. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito "verbale di	
verifica di conformità" che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti	
intervenuti e trasmesso tempestivamente al responsabile del procedimento.	
3. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le	
prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte e, pertanto,	
l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche	
tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel	
rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi allegati.	
12	

4. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Impresa dovrà	
procedere con la sostituzione degli articoli così come indicato nel Capitolo	
Tecnico. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta una volta	
consegnati i nuovi prodotti, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al	
successivo articolo intitolato "Penali". Tutti gli oneri che la Committente dovrà	
sostenere saranno posti a carico dell'Impresa.	
5. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito	
negativo, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà	
facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'articolo 17 G	
"Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c	
6. In sede di verifica di conformità, il Fornitore si impegna a fornire alla	
Committente tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di	
consentire alla medesima di provvedere direttamente o tramite terzi alla	
manutenzione, nonché tutte le informazioni di dettaglio sul bene necessarie	
per la presa in carico del bene da parte della Committente.	
7. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del	
Fornitore.	
8. A fronte del "verbale di verifica di conformità" attestante l'esito positivo	
della predetta verifica, condotta per ogni ordinativo, l'appaltatore potrà	
procedere all'emissione della relativa fattura.	
9. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione della fornitura	
si impegna a rilasciare il certificato attestante la regolare esecuzione delle	
prestazioni contrattuali.	
10. Su richiesta del Fornitore, la Committente emetterà il certificato di	
esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello	
13	

predisposto dall' Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà	
emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le	
prestazioni oggetto del contratto di cui all'art. 1 S.	
ARTICOLO 9 S PENALI	
Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine di consegna degli	
arredi di cui all'articolo 5 del Capitolato Tecnico (Parte Seconda), la	
Committente applicherà al Fornitore una penale pari all'1‰ del valore della	
parte dell'Ordinativo di fornitura oggetto del ritardo. Resta convenuto che il	
Fornitore s'intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca prodotti non	
conformi alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico (Parte Seconda).	
2. per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla Committente, a	
forza maggiore o a caso fortuito, rispetto alla richiesta d'intervento in	
garanzia finalizzato ad assicurare la funzionalità del prodotto, il Fornitore è	
tenuto a corrispondere alla Committente una penale pari all'1‰ del valore	
della parte dell'Ordinativo di fornitura oggetto del ritardo, fatto salvo il	
risarcimento del maggior danno.	
per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto al termine previsto per la	
sostituzione degli arredi risultati irregolari, il Fornitore è tenuto a	
corrispondere alla Committente una penale pari all'1‰ del valore della parte	
dell'Ordinativo di fornitura oggetto del ritardo, fatto salvo il risarcimento del	
maggior danno.	
4. In caso di revoca o sospensione del certificato di conformità alla norma	
EN ISO 9001:2000 rilasciato al Fornitore la Committente si riserva di	
applicare una penale pari a 1.000,00.	
5. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e	

valutazione delle deduzioni addotte dal Fornitore e da questa comunicate	
alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa	
contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art. 3 G "Obblighi derivanti	
dal rapporto di lavoro – Inadempienze contributive e retributive", resta salvo il	
diverso termine indicato.	
6. Il Fornitore prende atto ed accetta che la Committente si riserva di	
applicare le penali di cui ai precedenti comma anche durante gli eventuali	
periodi di sperimentazione delle applicazioni, così come specificato nel	
Capitolato tecnico.	
7. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi,	
la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto	
disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente	
contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.	
8. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Fornitore si impegna	
espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri	
che la stessa Committente avesse/dovessero subire – anche per causali	
diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano	
ascrivibili a responsabilità del Fornitore.	
9. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui	
al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della	
garanzia definitiva di cui all'articolo 10 G, senza bisogno di diffida o	
procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto al	
Fornitore a qualsiasi titolo.	
10. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare,	
complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale di	
45	

cui al successivo articolo intitolato "Corrispettivo", comma 1. Qualora il valore	
complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale	
corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di	
diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il	
risarcimento di tutti i danni.	
ARTICOLO 10 S CORRISPETTIVO	
Il corrispettivo contrattuale massimo complessivo, omnicomprensivo, per	
la prestazione oggetto del contratto è pari a € 219.202,97 IVA esclusa, così	
distinta: offerta economica € 218.591,68 oltre Iva; oneri della sicurezza non	
soggetti a ribasso e non compresi nell'offerta € 610,97 oltre IVA.	
2. I corrispettivi unitari sono riportati nella "Dichiarazione d'offerta di cui all'	
Allegato I". corrispettivi unitari contrattuali si riferiscono all'esecuzione della	
fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno	
adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.	
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del	
contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle	
disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità,	
sono compresi nel corrispettivo contrattuale.	
4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dal Fornitore in base ai propri	
calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è	
pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.	
5. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.	
6. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi	
a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art.	
17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1,	
16	

comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile	
2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative	
disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato	
dal DM 27 giugno 2017.	
7. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate	
nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul	
Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente,	
al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura	
fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a	
carico del fornitore medesimo.	
ARTICOLO 11 S FATTURAZIONE E PAGAMENTO	
Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente	
articolo 12 S "Corrispettivo", il fornitore potrà emettere fattura solo dopo aver	
ricevuto il verbale di positiva verifica di conformità da parte dal Parco	
Archeologico di Pompei.	
2. Nella fattura dovranno essere indicati tutti gli elementi utili ad individuare	
la fornitura dei prodotti specifici ai quali fa riferimento e l'ordinativo con cui	
sono stati richiesti.	
3. Nella predisposizione e trasmissione delle fatture il fornitore dovrà	
attenersi alle modalità indicate sul sito istituzionale della Parco Archeologico	
di Pompei.	
4. Gli eventuali oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal	
Fornitore e rimborsati dalla Committente nella misura dallo stesso sostenuto	
e nel limite di quanto previsto dal DUVRI specifico.	
5. La Committente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni	
17	

una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del	
contratto; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione	
finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e	
previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.	
6. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in	
pagamento, la Committente procederà ad acquisire il documento unico di	
regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al	
versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori	
per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni	
somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui	
sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun	
interesse.	
7. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis	
del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del	
Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni	
pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se	
il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla	
notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo	
pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate -	
Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del	
beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto	
di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che	
non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.	
8. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate	
esclusivamente al Parco Archeologico di Pompei e dovranno riportare in	

evidenza il numero di repertorio , il Codice Identificativo Gare (CIG)	
8182080204 - il Codice Unico del Procedimento (CUP) 62C12000650006,	
nonché tutte le altre informazioni indicate sul sito del Parco Archeologico di	
Pompei, nel quale sono riportate le modalità da seguire per la	
predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche, alle quali il	
Fornitore si impegna ad attenersi	
9. I termini di pagamento delle fatture, corredate della documentazione	
precedentemente espressa, saranno stabiliti secondo le modalità di cui alla	
vigente normativa, D. Lgs. 231/2002 e smi.	
10. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i	
svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di	
commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto	
2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati	
all'Ufficio Tesoreria del Parco Archeologico di Pompei. Il codice IPA KTF 671	
dovrà essere indicato nella fattura elettronica ed inviata al seguente indirizzo	
pec: mbac-ss-pes.fatt@mailcert.beniculturali.it tramite dichiarazione	
rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di	
idonei poteri di rappresentanza. La dichiarazione dovrà contenere le	
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto	
corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà	
pervenire alla Committente entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di	
nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima	
utilizzazione	
Il conto corrente dedicato è il seguente: INTESA SANPAOLO SPA IT 24	
P 03069 14937 100000011762.	

La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra,	
eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale	
comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati	
sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto	
liberatorio.	
13. La Società, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si	
impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori	
attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del	
presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla	
Committente.	
14. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una	
misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con	
comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I.,	
maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9	
ottobre 2002, n. 231.	
ARTICOLO 12 S CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE	
1. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione EN ISO	
9001:2000 rilasciata al fornitore o, se del caso, ad una delle società	
costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società	
subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre)	
mesi, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto alle stesse	
condizioni di cui all'art. 17 G comma 1.	
ARTICOLO 13 S OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI	
FINANZIARI	
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010	
20	

n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto	
dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi	
finanziari.	
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente	
contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto	
disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza	
bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà	
risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché	
ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al	
Fornitore con PEC qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del	
bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la	
piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010	
n.136.	
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3,	
comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire	
nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità	
assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli	
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.	
136.	
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia	
dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità	
finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata	
comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del	
Governo della provincia ove ha sede la Committente.	
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i	
21	

subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti	
l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto	
contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale	
ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi	
finanziari.	
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a	
pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il	
subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui	
alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il	
Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui	
sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa	
ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia	
stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il	
subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui	
alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di	
procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato,	
richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di	
adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai	
sensi di legge e di contratto.	
7. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e	
non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in	
ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i	
nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone	
delegate ad operare su detto/i conto/i.	
8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22	
25	
00	

dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a	
comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di	
cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di	
pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i	
dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico	
bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo	
riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.	
ARTICOLO 14 S OBBLIGHI RELATIVI AL CODICE ETICO E AL PIANO DI	
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	
1. Il Fornitore prende atto che il MOG del Parco Archeologico di Pompei è	
costituito da: (i) Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs	
231/2001, (ii) Piano di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012 e si	
impegna a conoscere e rispettare quanto da essi disposto e rinvenibile sul	
sito istituzionale.	
2. Il Fornitore si impegna a conoscere e rispettare il Codice Etico del	
MIBACT;	
3. Il Fornitore, inoltre, si impegna a conoscere e rispettare la parte relativa	
alle "Aree a rischio reato ex D.Lgs. n. 231/2001" che verrà messa a sua	
disposizione contestualmente alla documentazione contrattuale.	
4. L'Impresa, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si	
impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al	
D.Lgs. 231/2001; (ii) a non tenere alcun comportamento, non porre in essere	
alcun atto od omissione e non dare origine ad alcun fatto da cui possa	
derivare una responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001; (iii) ad uniformarsi	
alle previsioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	

adottato dal MiBACT; (iv) ad operare nel rispetto del Codice Etico e del	
Piano di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 adottati dal MIBACT.	
In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al	
Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti	
attualmente in essere col Parco Archeologico di Pompei e comunque per i	
cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.	
5. Inoltre, il Fornitore dichiara che: (v) non vi è stata mediazione o altra opera	
di terzi per la conclusione del contratto e di non aver corrisposto né	
promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi	
comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità	
a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione	
del contratto stesso.	
6. Il Fornitore si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di	
danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa	
l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con	
esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.	
7. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si	
impegna ad indicare i soggetti obbligati per i quali si assume la garanzia del	
rispetto delle leggi applicabili, e in particolare delle Leggi anticorruzione e del	
Codice Etico.	
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai	
precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il Parco	
Archeologico di Pompei ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto	
ai sensi dell'art. 1456 c.c	
Series dell'avviso sui risultati della procedura	
The state of the s	

di affidamento, sono a carico dell'aggiudicatario e dallo stesso dovranno	
essere rimborsate alla stazione appaltante	
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., l'Appaltatore dichiara	
espressamente di accettare le clausole contenute nel presente contratto,	
dall'art. 1S all'art. 14S. Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, ai	
sensi dell' art. 32, comma 14, D.lgs. 50/2016.	
Il presente contratto consta di n.25 pagine a video è stipulato in modalità	
elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.lgs. 50/2016 s.m.e i	
Letto, approvato e sottoscritto	
IL COMMITTENTE L'OPERATORE ECONOMICO	
Parco Archeologico di Pompei Laezza Spa	
Prof. Massimo Osanna Vincenzo Laezza	
	_